Copia

Comune di Ferrandina

(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 09.09.2014
Seduta **Pubblica** In **1^** **Convocazione**

OGGETTO: **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Approvazione Regolamento.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **18,10** in Ferrandina e nella sala delle adunanze consiliari.

Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1	D'AMELIO	Saverio	Sindaco	X	
2	MAZZIOTTA	Pietro	Consigliere	X	
3	D'AMELIO	Pietro	Consigliere	X	
4	ZITO	Rocco	Consigliere	X	
5	MARTOCCIA	Leonardo	Consigliere	X	
6	MARZANO	Angelo	Consigliere	X	
7	CANITANO	Pietro	Consigliere	X	
8	SINISI	Giovanni	Consigliere	X	
9	PRETE	Francesco	Consigliere	X	
10	DI BIASE	Francesco	Consigliere	X	
11	LISANTI	Carmine	Consigliere	X	
12	PEPE	Michele	Consigliere	X	
13	ROSSI	Camillo	Consigliere	X	
				13	0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il Sig. CANITANO dott. Pietro, ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale Sig.ra BASTA dott.ssa Francesca, pone in discussione il punto in oggetto.

Aperta la discussione in merito all'oggetto segnato al n. 1 dell'Ordine del Giorno.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Gli interventi effettuati durante i lavori dell'adunanza consiliare sono sinteticamente riportati nell'allegato A.

Alle ore 18,55 il Presidente pone ai voti una breve sospensione che viene approvata all'unanimità.

Alle ore 18,57 il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all'appello che vede tutti presenti (n. 13, compreso il Sindaco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare i commi 679 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679 in materia di disposizioni regolamentari;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal Servizio Tributi, costituito da n. 14 articoli allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 53, co. 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28.12.2001, n. 488, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.Set.1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento*";

RICHIAMATO infine l'art. 13, co. 15, del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invito delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino*

all'adempimento dell'obbligo d'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. ..... Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97;"

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.**portalefederalismofiscale.gov.it ;**

VISTO il Decreto 18 luglio 2014 (G.U. Serie Generale n.169 del 23-7-2014) del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Consiglieri Comunali presenti n. 13, compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 6 (Di Biase, Lisanti, Pepe, Rossi, D'Amelio P. e Martoccia), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), redatto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, composto da n. 14 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;

3) **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

4) **DI DARE MANDATO** al Servizio Tributi per l'invio, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione e del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale *www.portalefederalismofiscale.gov.it*, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Consiglieri Comunali presenti n. 13, compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 6 (Di Biase, Lisanti, Pepe, Rossi, D'Amelio P. e Martoccia), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 SETTEMBRE 2014

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione Regolamento.

RESOCONTO DEL DIBATTITO CONSILIARE

Alle ore 18,10 il Presidente apre la seduta, porge la parola al Sindaco che commemora l'On. Avv. Nicola Cataldo.

Il Presidente pone in discussione il punto 1 all'o.d.g. e passa la parola all'Assessore Marzano che relaziona in merito, ricordando che si tratta di tassazione basata su proprietà.

Prende la parola il Consigliere Lisanti che si associa a condoglianze per la famiglia Cataldo. Dichiara che il gruppo PD non è soddisfatto del Regolamento.

L'Assessore Marzano afferma che la TASI è un'imposta che per il 2014 rappresenta nei fatti l'IMU 1^ casa e che le detrazioni di imposta sono volte a far pagare lo stesso importo per IMU 1^ casa 2012.

Il Consigliere Lisanti sostiene che si poteva fare di più su detrazioni, in quanto l'equità sociale è un caposaldo della democrazia, non tenuto in considerazione dal Regolamento. Afferma che si potevano evitare aliquote così elevate, risparmiando su contenziosi. Ribadisce che la legge di stabilità prevede l'obbligo di approvare riduzioni che tengano contano di capacità contributiva dei cittadini anche rifacendosi ad ISEE e che il giudizio del gruppo PD è negativo per assenza di riduzioni ed il voto sarà contrario.

Il Consigliere Rossi rileva che i Regolamenti dovrebbero coinvolgere la minoranza ed invita l'Amministrazione a non contrarre ulteriori debiti rilevando che un Comune virtuoso comporterebbe minori tasse, anticipando voto contrario.

Segue alle ore 18,55 breve sospensione approvata all'unanimità.

Alle ore 18,57 vi è appello che vede tutti presenti.

Prende la parola il Consigliere Di Biase che rileva un aumento dei tributi locali a fronte della diminuzione di tributi erariali e che altri Comuni incidono su riduzione spesa. Inoltre, contesta la TASI su immobili non abitati ed aree

edificatorie che già pagano l'IMU affermando che l'imposizione fiscale potrebbe essere innovativa e strategica. Pertanto, il suo voto sarà negativo.

Prende la parola il Vice Sindaco che afferma come le tasse che colpiscono la proprietà siano ingiuste. Ringrazia l'Assessore Marzano per il lavoro svolto e rileva che l'accalappiamento e custodia cani randagi sia un obbligo di legge e che alcune spese coperte dalla TASI sono destinate a diminuire quali quelle per pubblica illuminazione o le lampade votive per recenti interventi innovativi.

Prende la parola il Consigliere D'Amelio Pietro e si associa a condoglianze per la famiglia Cataldo. Rileva l'aumento delle rendite catastali che costituiscono aggravio per i cittadini, rimarcando l'assenza di entrate extra tributarie. Afferma che i Regolamenti dovrebbero seguire iter maggiormente partecipativi e rileva l'opportunità di un unico Regolamento IUC al fine di vagliare il complessivo carico fiscale. Pone, inoltre, specifici rilievi agli articoli del Regolamento rilevando elevati costi a fronte di non intervenuti risparmi per raccolta differenziata e gestione esternalizzata di molti servizi unitamente a scarse entrate per canoni di locazione. Loda l'Ing. Mele per i dati sul patrimonio pubblicati sul sito.

L'Assessore Marzano afferma che il periodo attuale sia emergenziale a livello legislativo.

Il Consigliere Di Biase afferma che rendite catastali sono cambiate.

L'Assessore Marzano riferisce che la TASI non discende da nuove spese ma da una scelta del Governo nazionale e che in bilancio vi siano poste per copertura di debiti e sentenze negative saranno affrontate a tempo debito. Riferisce, inoltre, che l'ISEE non è uno strumento di giustizia sociale e che l'aumento dei tributi locali discende dalla legislazione vigente. Fornisce, inoltre, chiarimenti sul Regolamento.

Il Consigliere Rossi trova immorale che la spesa per i cani randagi superi quella dei Servizi Socio-Assistenziali e preannuncia voto contrario, in ragione del mancato coinvolgimento della minoranza e del prospetto di spesa.

L'Assessore Marzano afferma che oltre il 50% delle spese di cui al prospetto depositato agli atti del Consiglio sono per spesa di personale, che le scelte effettuate sono finalizzate ad attribuire prevedere detrazioni e siano state mosse da equità.

Prende la parola il Sindaco che afferma di condividere dichiarazioni del Vice Sindaco e dell'Assessore Marzano e che solo i Comuni della Val D'Agri, unitamente al Comune di Paterno non hanno applicato la TASI, in quanto dotati di cospicue entrate e che le spese per i cani randagi e settore Socio-Assistenziale derivano da leggi diverse, che prevedono organismi che distribuiscono risorse ai cittadini non a carico del bilancio comunale. Rimarca che la strada scelta prevede agevolazioni e che da proiezioni l'esborso dovrebbe essere pari all'IMU prima casa 2012, afferma, inoltre, una lotta all'evasione per pagare tutti ma di meno.

COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 09.09.2014)

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Soggetto attivo
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
Art. 5 – Base imponibile
Art. 6 – Servizi indivisibili
Art. 7 – Aliquote
Art. 8 – Riduzioni
Art. 9 – Detrazione per abitazione principale del possessore
Art. 10 – Dichiarazione
Art. 11 – Versamenti
Art. 12 – Accertamento
Art. 13 - Rinvio
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

Art. 4

Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.

5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.

6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 5
Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:

   - le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;
   - la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 6
Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:

   a) illuminazione pubblica;

b) sicurezza;
c) manutenzione strade;
d) manutenzione del verde;
e) sgombero della neve;
f) protezione civile;
g) biblioteca;
h) SUAP, commercio;
i) Servizi demografici;
j) Servizio di accalappiamento e mantenimento cani randagi;
k) Servizi cimiteriali;
l) Servizi socio-assistenziali;
m) Servizi impianti sportivi;

3. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

4. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 7
Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 8
Riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., in relazione alle seguenti fattispecie:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

c) locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alla lettera c) devono risultate da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.

3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

Art. 9

Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Art. 10

Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11
Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12
Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, co. da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 13
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

   - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   - l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
   - il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
   - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14
Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
F.to: Pietro CANITANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Francesca BASTA

Per conferma pareri ex art. 49 della legge n. 267/2000

Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile
F.to: Domenico MAZZIOTTA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ferrandina , li' 10 SET. 2014

COMUNE DI FERRANDINA

Area Amministrativa Socio-Culturale
Il Responsabile
Domenico MAZZIOTTA

Attestato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 10 SET. 2014

Il Responsabile
Area Amministrativa
F.to: Domenico MAZZIOTTA

Attestazione di eseguita affissione

Dal _____ Al _____

Il Responsabile
Area Amministrativa
F.to: Domenico MAZZIOTTA

Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa

( ) In elenco ai Capigruppo

( ) Alla Prefettura

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

( ) per decorrenza di gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/200)

( ) per dichiarata immediata eseguibilità (art. 134, comma 3);